

NUOVO LIMITE “DE MINIMIS” DEGLI AIUTI DI STATO DAL 2024

L'importo massimo degli aiuti di importo limitato ottenibili da una impresa non può superare nell'arco di tre anni **300.000 euro** nella generalità dei casi, o **750.000 euro** per gli aiuti riconosciuti a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).

Questi nuovi limiti si applicano dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.

Dal 1° gennaio 2026 sarà introdotto obbligatoriamente un **registro centrale**, istituito a livello nazionale o dell'UE degli aiuti de minimis, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

Nell'Unione Europea, lo Stato e la Pubblica Amministrazione in generale possono erogare aiuti alle imprese, senza violare le norme sulla concorrenza, solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

Fanno eccezione a questa regola gli aiuti di importo limitato, definiti “**de minimis**”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

La nozione di aiuto comprende tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:

- prestiti a fondo perduto;
- sovvenzioni;
- contributi in conto interesse;
- sussidi diretti;
- esenzioni fiscali;
- prestiti a tasso agevolato;
- garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
- disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato;
- cancellazione, storno o conversione di debiti;
- rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;
- sostegni all'esportazione;
- agevolazioni per attirare investimenti in un'area geografica.

La verifica degli aiuti di Stato ricevuti è molto importante, soprattutto nei gruppi societari,

perché, qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suo massimale, l'aiuto decade. Normalmente, nelle istanze di agevolazioni viene richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del rispetto dei massimali; quindi, si applicano sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi.

Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in **regime de minimis** e l'ammontare della agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella stessa impresa (o gruppo di imprese) in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Per “impresa” si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Si intende quindi per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Aggiornato al 16 dicembre 2023